



Proposta n. 1522 / 2019

PUNTO 9 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 12/07/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 962 / DGR del 12/07/2019

OGGETTO:

Tassa automobilistica. Art.1, comma 1048, L. 145/2018. Riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e per i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni. Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31015 del 14.06.2019. Direttive regionali.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Assente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Assente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Tassa automobilistica. Art.1, comma 1048, L. 145/2018. Riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e per i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni. Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31015 del 14.06.2019. Direttive regionali.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si prende atto della Risoluzione n. 31015 in data 14.06.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di chiarimento in merito alla prima applicazione dell'art. 1, comma 1048, della L. 145/2018, relativo all'introduzione della riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e per i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con una anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, e si forniscono le direttive per i rimborsi e/o le compensazioni.

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge statale di Bilancio 2019 - L. 145/2018, art.1, comma 1048 – è intervenuta sull'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 “*Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli*”, inserendo il comma 1-bis, che dispone la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica dovuta per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico e il comma 1-ter, che individua l'onere finanziario derivante dalla nuova agevolazione.

Il citato comma 1-bis dispone che i proprietari di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, dal 1° gennaio 2019 siano assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

Tali veicoli, per poter godere della riduzione tributaria, devono tuttavia possedere il certificato di rilevanza storica e collezionistica previsto dall'art.4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.11.2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'art. 60 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il “*Nuovo Codice della strada*”, ovvero dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, e il riconoscimento di storicità deve risultare riportato sulla carta di circolazione.

In data 5 febbraio 2019, con nota Prot. n. AOOGR/55033/B.090.060, il Comitato Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche (CIGANTA) ha presentato un quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla corretta applicazione della legge in parola, al fine di assicurare l'uniforme gestione a livello regionale della fase di prima attuazione della agevolazione.

Nella richiesta è stato evidenziato, infatti, che il D.M. 18 novembre 1998, n. 462, art. 1, “*Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463*” individua il sorgere della obbligazione tributaria nel primo giorno del mese di decorrenza del periodo di imposta. Da ciò ne deriverebbe che il doppio requisito per i veicoli di interesse storico e collezionistico (possesso del certificato e annotazione dello stesso sulla carta di circolazione), ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 462/1998, dovrebbe essere presente al primo giorno di decorrenza del periodo tributario.

Il CIGANTA ha inoltre evidenziato che la legge di stabilità 2019 è entrata in vigore proprio il primo giorno del periodo di imposta Gennaio – Dicembre 2019, ovvero il 1° gennaio 2019, con la conseguenza che non potrebbe essere riconosciuta l'agevolazione della riduzione della tassa a molti contribuenti interessati alla prima scadenza tributaria, perché non a conoscenza dei nuovi requisiti richiesti dalla norma statale, e quindi non in grado di acquisire e dimostrare la sussistenza del doppio requisito al 1° gennaio 2019. Tale fattispecie



appariva coerente con la esigua somma prevista dalla legge stessa a copertura dei conseguenti oneri finanziari sul bilancio statale.

Il CIGANTA, tuttavia, ha altresì fatto notare al MEF che lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) all'art. 3, comma 2, stabilisce testualmente: *“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”* Poiché il Legislatore nazionale non avrebbe previsto tale termine di sessanta giorni a beneficio dei contribuenti, il CIGANTA, nel quesito del 5.02.2019, ha chiesto che il MEF chiarisse *“se il termine di 60 giorni di cui all’articolo 3, comma 2, dello Statuto del Contribuente debba o meno trovare applicazione al caso di specie per l’anno 2019 (di entrata in vigore della norma)”*.

Nelle more della risposta del MEF, la Regione Veneto ha riconosciuto l’agevolazione del 50 per cento soltanto in presenza effettiva del doppio requisito il primo giorno del periodo di imposta, anche nella prima fase di avvio di applicazione della norma, istituendo apposito codice di riduzione (codice n.17) che, ancora oggi, consente ancora oggi di poter visualizzare, in sede di autoliquidazione, l’importo ridotto al 50 per cento per tutti i pagamenti relativi a veicoli con anzianità di immatricolazione tra i 20 e i 29 anni effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla norma statale.

La Regione ha anche tempestivamente pubblicato sul proprio sito internet dedicato alla tassa automobilistica ogni informazione utile al riguardo, avvisando i contribuenti interessati che, non essendo ancora visibile alla medesima, né il dato relativo al possesso del certificato di rilevanza storica né, tantomeno, l’effettuata annotazione dello stesso sulla carta di circolazione di ogni autoveicolo o motoveicolo potenzialmente interessato, rimaneva nella responsabilità diretta dei contribuenti in fase di pagamento (che si ricorda avvenire sempre in autoliquidazione), avvalorare o meno detto codice di riduzione autocertificando sostanzialmente l’effettivo e concreto possesso dei requisiti.

Con la Risoluzione n. 31015 del 14.06.2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante il medesimo (**All. A**), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha risposto al quesito del CIGANTA, specificando anzitutto che i veicoli interessati devono:

- aver raggiunto un’anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;
- possedere un certificato di rilevanza storica e collezionistica rilasciato da uno dei registri storici di cui all’art. 60 , comma 4, del D.Lgs 285/1992 ovvero da ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT e Italiano Alfa Romeo, per gli autoveicoli e FMI, per i motoveicoli;
- aver riportato sulla carta di circolazione il riconoscimento di storicità anzidetto a cura del competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile.

Il Ministero ha precisato inoltre che tutte *“le condizioni richieste dal comma 1-bis dell’articolo 63 della legge 342 del 2000 devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica”*, termine che invece coincide con l’ultimo giorno del primo mese del periodo di imposta, a differenza del termine indicato dall’art. 1, del D.M. 18 novembre 1998, n. 462, citato, che individua invece il sorgere dell’obbligazione tributaria con il primo giorno del periodo di imposta.

La circolare n. 31015 del 14.06.2019 del MEF sottolinea inoltre che *“nella fase di prima applicazione della norma agevolativa l’azione dell’ente impositore deve essere improntata all’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti”;* e che pertanto *“... le regioni, oltre ad assumere ogni idonea iniziativa volta consentire la completa ed agevole conoscenza delle novità introdotte dalle norme in esame al fine di permettere ai contribuenti il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, dovranno riconoscere l’agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall’art.3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.*

Occorre infatti considerare che l’annotazione relativa al riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione dei veicoli costituisce un adempimento che non era stato mai richiesto in precedenza, per cui molti contribuenti non solo dal 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 1048, della



legge n. 145 del 2018 – ma anche al 31 gennaio 2019 – data della prima scadenza della tassa - potevano non essere ancora in possesso di una carta di circolazione contenente la prescritta attestazione.”

Ciò significa che soltanto per la prima scadenza della tassa dopo l'entrata in vigore della legge 145/2018, gli adempimenti a carico del contribuente possono considerarsi utilmente svolti entro la data del 2 marzo 2019.

Con il presente provvedimento, preso atto del contenuto della Risoluzione n. 31015 del 14.06.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e collezionistico, si propone:

- di approvare le premesse che si intendono riportate quali parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a riconoscere l'agevolazione a coloro che, presentando apposita richiesta, dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 63 della legge 342 del 2000 al momento della scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica;
- di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a riconoscere l'agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma risultino aver assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000, ovvero entro il 2 marzo 2019;
- di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a rimborsare e/o compensare, su richiesta dei contribuenti, bolli auto pagati per i veicoli con anzianità dai venti ai ventinove anni di età, con ultimo giorno di pagamento del bollo (U.G.U.P.) il 31.01.2019, risultati in possesso dei requisiti entro il **2 marzo 2019** ;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i.;

VISTO l'art. 63 della L. 21.11.2000, n. 342 "Misure in materia fiscale";

VISTA la L. 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 1048 "Legge di Bilancio 2019";

VISTO il quesito del CIGANTA n. Prot. n. AOOGR/55033/B.090.060 del 5 febbraio 2019;

VISTO dall'art. 3, comma 2, della L. 27.07.2000 n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31015 del 14.06.2019;

DELIBERA



1. di dare atto che le premesse, compreso l'**Allegato A**, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a riconoscere l'agevolazione a coloro che, presentando apposita richiesta, dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-*bis* dell'articolo 63 della legge 342 del 2000 al momento della scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica;
3. di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a riconoscere l'agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma risultino aver assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000, ovvero entro il **2 marzo 2019**;
4. di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a rimborsare e/o compensare, su richiesta dei contribuenti, i bolli auto pagati per i veicoli con anzianità dai venti ai ventinove anni di età, con ultimo giorno di pagamento del bollo (U.G.U.P.) il 31.01.2019, risultati in possesso dei requisiti entro il **2 marzo 2019**;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -





RISOLUZIONE N. 1 /DF



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, 14 giugno 2019

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Prot. n. 31015

OGGETTO: Art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con un'anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni.

Con la nota sopra distinta codesto Comitato ha richiesto chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti applicativi dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è intervenuto sull'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, rubricato: "*Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli*", inserendo:

- il comma 1-*bis*, che dispone la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica dovuta per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico;
- il comma 1-*ter*, che individua l'onere finanziario derivante dalla nuova agevolazione.

Il citato comma 1-*bis* dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 accorda dal 1° gennaio 2019 la riduzione al 50 per cento del tributo al contemporaneo verificarsi delle seguenti condizioni:



- gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico devono avere:
 - un'anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;
 - il certificato di rilevanza storica previsto dall'art. 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "*Nuovo Codice della Strada*";
 - l'annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità.

Nel passare ad esaminare le singole condizioni richieste dalla nuova disciplina agevolativa occorre sottolineare che per determinare l'anzianità dell'autoveicolo e del motoveicolo, ancorché non espressamente previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 63 legge n. 342 del 2000, occorre far riferimento alla data della "*prima immatricolazione del veicolo in Italia o in altro Stato*", in armonia con il principio fissato nel comma 1 dello stesso art. 63 per i veicoli ultratrentennali.

Il diritto al riconoscimento della riduzione tariffaria viene, quindi, meno a far data dal completamento del ventinovesimo anno di anzianità di immatricolazione.

Un'altra condizione prescritta dalla norma è il possesso del "*certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo*".

Detto certificato "*attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite*", come dispone il citato art. 4, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009, recante "*Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica*".

Il certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo deve essere rilasciato da uno dei seguenti registri:

- ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT e Italiano Alfa Romeo, per gli autoveicoli;
- Storico FMI, per i motoveicoli.

Detti registri sono individuati dall'art. 60, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il quale stabilisce che l'iscrizione in uno di essi è presupposto indispensabile affinché un veicolo rientri "*nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico*".



L'ulteriore condizione richiesta dal citato comma 1-*bis* dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, è che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

I contribuenti interessati devono, pertanto, presentare la domanda di aggiornamento della carta di circolazione al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, così da ottenere l'annotazione prescritta dalla norma in esame.

E' opportuno precisare che le condizioni richieste dal comma 1-*bis* dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 devono sussistere al momento della "*scadenza del termine utile per il pagamento*" della tassa automobilistica che l'art. 5, trentaduesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, indica come momento rilevante ai fini dell'individuazione della soggettività passiva del tributo, ravvisabile in coloro che "*risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli*".

Val la pena di sottolineare che nella fase di prima applicazione della norma agevolativa l'azione dell'ente impositore deve essere improntata all'osservanza dei principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*"; pertanto le regioni, oltre ad assumere ogni idonea iniziativa volta a consentire la completa ed agevole conoscenza delle novità introdotte dalle norme in esame al fine di permettere ai contribuenti il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, dovranno riconoscere l'agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.

Occorre, infatti, considerare che l'annotazione relativa al riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione dei veicoli costituisce un adempimento che non era stato mai richiesto in precedenza, per cui molti contribuenti non solo al 1° gennaio 2019 - data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 1048, della legge n. 145 del 2018 - ma anche al 31 gennaio 2019 - data della prima scadenza della tassa - potevano non essere ancora in possesso di una carta di circolazione contenente la prescritta attestazione.



La contemporanea sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma comporta, dunque, l'applicazione della tassa automobilistica commisurata al 50 per cento della tariffa ordinaria vigente nella regione in cui il tributo deve essere assolto.

La mancanza delle condizioni richieste dal citato comma 1-*bis* dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 determina, ovviamente, l'applicazione della tariffa ordinaria della tassa automobilistica nella misura intera.

E', inoltre, necessario evidenziare che la riduzione del 50 per cento dell'importo della tassa automobilistica deve essere riconosciuta anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, dotati di certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione "*adibiti ad uso professionale*". Infatti, il tenore letterale della norma agevolativa in esame non esclude tale tipologia di veicoli dall'agevolazione in questione, a differenza di quanto disponeva il comma 2 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 - attraverso il richiamo al comma 1 dello stesso articolo - nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2014, che disciplinava l'esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Occorre, infine, porre l'attenzione sulla compatibilità delle norme regionali con le disposizioni del comma 1-*bis* dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000.

A tal fine si sottolinea che la tassa automobilistica, come più volte precisato dalla Corte Costituzionale, "*non può, dunque, allo stato, ritenersi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale*" (Corte Costituzionale, sentenza n. 297 del 26 settembre 2003; negli stessi termini, *ex plurimis*: sentenze n. 455 del 23 dicembre 2005; n. 451 del 21 dicembre 2007, n. 199 del 21 luglio 2016; n. 242 del 22 novembre 2016, n. 133 del 7 giugno 2017, n. 152 dell'11 luglio 2018 e n. 209 del 22 novembre 2018).

Ed invero, la tassa automobilistica "*si qualifica come tributo proprio derivato*", (Corte Costituzionale, sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012) ai sensi dell'art. 7, comma 1,



lettera b), n. 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire un tributo istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni.

Un'ulteriore chiarimento sulla natura della tassa automobilistica è stato di recente fornito dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, si è soffermata ad analizzare la portata dell'art. 8 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il quale distingue:

- a) i tributi propri autonomi (o *"propri in senso stretto"*) *"ceduti"*, ovvero quelli che prevede possano essere istituiti e interamente disciplinati (o anche soppressi) con legge regionale (comma 1);
- b) la tassa automobilistica, la cui disciplina è demandata alle Regioni *"entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale"* (comma 2);
- c) i tributi qualificati come *"propri derivati"* (comma 3).

La Corte ha innanzitutto ribadito che dalla formulazione del comma 2 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 68 del 2011 *"si inferisce, infatti, non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale ... ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso "fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale"»* (Corte Costituzionale, sentenza n. 288 del 2012).

Nel soffermarsi, poi, ad analizzare quest'ultimo inciso, la Corte Costituzionale ha sottolineato che con la norma in esame *"il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi (siano essi "originari" o, ... "ceduti"), sia rispetto ai tributi propri derivati, configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente "ceduto", in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale"*.

La tassa automobilistica, quindi, *"da un lato, in quanto non interamente "ceduta" alle Regioni, come invece i tributi menzionati al comma 1 dell'art. 8, del d.lgs. n. 68 del 2011, continua a ricadere tra i tributi propri derivati, ma dall'altro, all'interno di tale categoria, assume caratteristiche distinte, in quanto il principio di coordinamento di cui al comma 2 del medesimo art. 8 introduce un più ampio margine alla competenza legislativa regionale – da*



esercitarsi, in ogni caso, nel rispetto dei principi dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost. e senza alcuna ricaduta sulle finanze statali”.

Si invitano, pertanto, le regioni a tener conto dei principi enucleati dalla Corte Costituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Fabrizia Lapecorella

[documento firmato digitalmente]

